

Antonio ARGENIO
Pietro BESSI
Federico CALISSANO
Vincenzo CAMPO ANTICO
Giovanni CIURLO
Stefano FILIPPINI
Riccardo FOGLIA TAVERNA
Filippo INGRAFFIA
Stanislao LUCHESCHI
Emilio MARTINOTTI
Andrea VALENTI
Andrea VILLA



Milano, 13 gennaio 2017

Senior Of Counsel:
Mario VALENTI

Ai Signori Clienti

Chiara ALBUSCERI
Gabriella ALLODI
Simone BACCHIERI
Simona BACCO
Francesca BOSELLI
Pietro CAPPA
Stefania CARETTO
Marina Anna CAVAGGIONI
Andrea CHIODI
Francesco CICCIONE
Federica CUCUT
Valeria DE VECCHI
Martino EBNER
Andrea FERRARI
Alice FINAMORE
Andrea FRASSINETTI
Giovanna GALARDI
Valentina GANZAROLLI
Laura GIULIANO
Angela GRIPPO
Emanuele INGRAFFIA
Camilla LONOCE
Andrea MANISCALCO
Giovanna MARCHELUZZO
Daniela MARTINO
Michele MELEGATI
Cristiano MERLI
Valentina META
Mario Andrea MONTAGNA
Angela PADUANO
Michela PELLEGRINI
Luciana PERINI
Simone PESCE
Tony PRATA
Giulia PRIANO
Simona REGGIANI
Isabella ROVINA
Luca RUSSO
Nicola TONELLI
Uriele VALDINOCI
Maria Grazia VANTAGGIATO

Loro Sedi

CIRCOLARE N. 3/2017

OGGETTO: LA "NUOVA" LETTERA D'INTENTO

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 2 dicembre 2016 n. 213221, ha approvato il nuovo modello della dichiarazione o lettera d'intento per acquistare o importare beni e servizi senza l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Il nuovo modello, come enunciato al punto 5 del Provvedimento in oggetto, deve essere utilizzato per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.

LE NOVITA'

L'operatore fin dal momento della presentazione all'Agenzia delle Entrate della lettera di intento deve dichiarare l'importo delle operazioni di acquisto che effettuerà senza Iva da ogni fornitore.

Nella nuova lettera d'intento l'esportatore abituale ha l'obbligo di:

- dichiarare l'anno di riferimento, la tipologia del prodotto o del servizio che acquista senza Iva;
- se la dichiarazione si riferisce ad una sola operazione, indicare il relativo importo, nel campo 1;
- se la dichiarazione si riferisce ad una o più prestazioni, indicare l'importo massimo fino al quale il fornitore può emettere fatture senza Iva, nel campo 2.

Nel nuovo modello non sono più presenti i campi 3 e 4, in cui l'esportatore abituale dichiarava che le operazioni da lui poste, senza l'applicazione dell'Iva, erano riferibili ad un determinato periodo temporale.

Il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione da parte del cedente o del prestatore è verificabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

Costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione inviata all'Agenzia delle Entrate la copia della ricevuta rilasciata dall'Ufficio.

STLEX
Studio Legale Tributario
Sede legale:
Via Santa Radegonda 11
20121 Milano
C.F. / P.IVA 03022160109



www.stlex.it
www.ecovis.com

▶ **Milano**
Via Santa Tecla 3
20122 Milano
T +39 02 72 02 2939
F +39 02 80 52 350
studio.milano@stlex.it

Via Santa Radegonda 11
20121 Milano
T +39 02 72 11 751
F +39 02 72 11 7575
studio.milano@stlex.it

▶ **Genova**
Piazza della Vittoria 10/13
16121 Genova
T +39 010 55 32 41
F +39 010 55 32 460
studio.genova@stlex.it

▶ **Torino**
Corso Matteotti 12
10121 Torino
T +39 011 41 20 801
F +39 011 41 20 820
studio.torino@stlex.it

Il nuovo modello deve essere utilizzato per gli acquisti effettuati successivamente al 28 febbraio 2017 e pertanto per le operazioni da effettuare sino alla succitata data deve essere utilizzato il precedente modello.

PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO MODELLO

- **non è valida** la dichiarazione di intento presentata usando il “vecchio” modello in cui sono stati compilati i campi 3 e 4 ovvero “operazioni comprese nel periodo da ... a”, per gli acquisti effettuati dall'operatore senza l'applicazione dell'Iva: pertanto la menzionata dichiarazione, successivamente al 28 febbraio 2017, perde efficacia;
- **è valida** la dichiarazione di intento presentata usando il “vecchio” modello nella quale è stato compilato il campo 1 “una sola operazione per un importo fino ad euro” o il campo 2 “operazioni fino a concorrenza di euro”, fino a concorrenza dell'importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1° marzo 2017. Ne deriva che in tal caso non deve essere presentata una nuova dichiarazione di intento utilizzando il nuovo modello.

SANZIONI

Il nuovo modello pone a carico del fornitore l'obbligo di monitorare gli importi fatturati in regime di non imponibilità ai fini Iva, al fine di non superare gli importi indicati nella lettera d'intento.

E' punito il fornitore che:

- fatturando in regime di non imponibilità ai fini Iva, oltrepassa l'importo indicato nella lettera d'intento, ponendo dunque in essere indebitamente operazioni senza l'applicazione dell'Iva (sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta¹);
- compia operazioni in regime di non imponibilità Iva prima di aver ricevuto, da parte del cessionario o committente, la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate (sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000²);
- non conservi i documenti ricevuti od ometta la loro numerazione o annotazione (sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582³).

¹Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Decreto legislativo n. 471/1997: “Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa”.

²Ai sensi dell'art. 7, comma 4-bis, del Decreto legislativo n. 471/1997: “E' punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17”.

³Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Decreto legge n. 746/1983: “I contribuenti che omettono di numerare, annotare o conservare le dichiarazioni rese o ricevute a norma della lettera c) del primo comma dell'articolo 1 sono puniti con la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 5.000.000; la stessa pena si applica ai contribuenti che entro i termini stabiliti non hanno eseguito le annotazioni o non hanno inviato o allegato il prospetto di cui al terzo comma dello stesso articolo 1”.



ALTRI OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

Inoltre si ricorda che il fornitore ha l'obbligo di:

- indicare nelle fatture emesse il regime di non imponibilità Iva e gli estremi delle dichiarazioni d'intento ricevute;
- Indicare nel quadro VI della dichiarazione annuale Iva i dati delle dichiarazioni di intento ricevute.

Lo Studio resta a disposizione per fornire ogni assistenza o chiarimento si rendesse necessario.

STLex Studio Legale e Tributario

